



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCAZIONE PRIMA

SEDUTA PUBBLICA

Numero 141 Data 28/12/2022	Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021
---	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30, in Mondolfo, nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, sono presenti ed assenti i Signori:

		Presente	Assente
Barbieri Nicola	Sindaco	P	
Diotallevi Carlo	Vice Sindaco	P	
Andreoni Alice	Consigliere	P	
Tinti Raffaele	Consigliere	P	
Pennoni Serena	Presidente	P	
Caporaletti Davide	Consigliere	P	
Mattioli Even	Consigliere		A
Boschini Alessia	Consigliere	P	
Tiritiello Filomena	Consigliere	P	
Andreoli Matteo	Consigliere	P	
Franceschini Elisa	Consigliere	P	
Fuligni Agnese	Consigliere		A
Bonacorsi Anteo	Consigliere	P	
Mancini Samuele	Consigliere	P	
Gentili Marco	Consigliere	P	
Cecarini Luisa	Consigliere	P	
Tonelli Alessandro	Consigliere	P	

Assegnati 17
In carica 17

Presenti 15
Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Dott.ssa Pennoni Serena in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Dott. Mazzanti Gianluca in qualità di Segretario Comunale.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:

Boschini Alessia, Franceschini Elisa e Cecarini Luisa

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021

IL PRESIDENTE

Presenta il punto all'ordine del giorno e chiede al Presidente Andreoli di comunicare l'esito della votazione della Commissione Consiliare "Affari Istituzionali" sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente Andreoli ne comunica l'esito favorevole unanime.

Il Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

I relativi interventi e le dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto magnetico come previsto all'art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il resoconto integrale audio-video della seduta viene pubblicato nel portale istituzionale all'interno della sezione "Servizio registrazione audio-streaming Consiglio Comunale".

Al termine il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

“

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE

PREMESSO che, con D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, è stata disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO, inoltre, che all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016:

- il comma 3 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...];
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della Legge n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRESO ATTO, infine, che all'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RICORDATO che secondo l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 11 del 29.03.2011 avente ad oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI;
- la propria deliberazione n. 23 del 26.06.2015 avente ad oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 1 – COMMA 612 – LEGGE N. 190/2014;
- la propria deliberazione n. 76 del 29.09.2017 avente ad oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016 e contestuale presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di consolidamento;
- la propria deliberazione n. 128 del 31.12.2018 ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 DAL COMUNE DI MONDOLFO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.;
- la propria deliberazione n. 146 del 30.12.2019 ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2018 DAL COMUNE DI MONDOLFO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.;
- la propria deliberazione n. 143 del 28.12.2020 ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019;
- la propria deliberazione n. 116 del 27.12.2021 ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020;

DATO ATTO che, con la revisione straordinaria delle società partecipate adottata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, di cui agli atti sopra richiamati, si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla suddetta deliberazione (Aset S.p.A. mantenimento senza interventi di razionalizzazione);

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Mondolfo, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;

RITENUTO ora necessario procedere con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali, il Comune di Mondolfo detiene partecipazioni alla data del 31.12.2021, da effettuare ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

SOTTOLINEATO che l'esito dell'analisi di cui al paragrafo precedente deriva dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016;

RICORDATO, infine, che l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RITENUTO necessario, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, osservare le predette previsioni dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 con riferimento agli esiti della revisione straordinaria adottata da questo Ente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che: *"Ai sensi dell'art. 20 TUSP se il Provvedimento da portare in Consiglio non contenga un Piano di razionalizzazione con decisioni che non impattano sui pareri obbligatori di cui all'art. 239, comma 1, lett. b, ma trattasi soltanto di un'attività ricognitoria sullo stato dell'arte delle decisioni a suo tempo assunte in tal senso, non è dovuto alcun parere obbligatorio del Revisore. Se invece fosse previsto dal Regolamento di contabilità o del Regolamento del Consiglio comunale e dello statuto dell'Ente in tema di fattispecie di attività di collaborazione con l'Organo consiliare, o dai principi contabili che allo stato non risulta". **In definitiva il parere non è obbligatorio se non va ad impattare sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, proposta di bilancio di previsione ed equilibrio variazioni di bilancio, escluse quelle di competenza della Giunta;***

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

- 1) di CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, l'esito dell'analisi delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Mondolfo alla data del 31.12.2021, come risultante dall'Allegato A;
- 3) di DARE ATTO, infine, che l'esito della revisione di cui al presente atto deriva dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016;
- 4) di INCARICARE i competenti uffici comunali a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) di PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltreché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'apposito applicativo;
- 6) di DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- 7) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di procedere a detto adempimento entro il 31.12.2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 1^ Settore espresso in data 19.12.2022;

DATO ATTO che la stessa proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile del Funzionario Responsabile del 2^ Settore espresso in data 20.12.2022;

VISTO che con nota prot. n. 38451 del 22.12.2022 è stato richiesto sulla proposta di deliberazione il parere della Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” e che la stessa, in data 27.12.2022, ha espresso parere favorevole;

Con la presenza di n. 15 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 15, legalmente espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza di dare attuazione al presente atto,

Con la presenza di n. 15 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 15, legalmente espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Del che è stato redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Dott.ssa Pennoni Serena

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Mazzanti Gianluca

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28dicembre 2000 e del D.Lgs.n.82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.